

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) STELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) MINNECI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BENAZZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) PERSANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 16/02/2021

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma che il 15/06/2011 ha stipulato un contratto di prestito con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente al 31.07.2015.

Dopo avere proposto infruttuosamente reclamo, chiede il rimborso di € 3.129,13 così calcolati:

- commissioni mediazione € 1.121,56 al netto di € 708,32 già rimborsati;
- costi assicurativi rischio vita € 1.497,68;
- spese contrattuali e di istruttoria € 270,00;
- totale oneri sostenuti € 2.889,24 al netto di € 708,32 già rimborsati;
- commissioni di estinzione € 239,89.

Il cliente chiede, inoltre, il rimborso degli interessi legali dalla data di estinzione alla data del rimborso e il pagamento di € 200,00 per spese di assistenza tecnica.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha così replicato:

- ha correttamente operato rimborsando al cliente, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, la somma di € 708,32 a titolo di commissioni di rete distributiva non maturate;
- infatti, il "Piano Annuale di Rimborso" - che costituisce parte integrante del contratto (ed è stato espressamente sottoscritto dal cliente) - sarebbe "composto da un



prospetto che riporta gli importi e le misure in cui avverrà il rimborso a seconda del numero delle rate del finanziamento giunte a maturazione nel momento in cui dovesse intervenire l'estinzione anticipata" e individua la misura massima rimborsabile nel 60%;

- al contratto sono pacificamente applicabili i principi fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016 che ha sancito la correttezza e legittimità dei criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata del finanziamento; la correttezza del criterio pattizio di restituzione riconosciuto dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016, è stata ulteriormente confermata e ribadita dalla Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019;
- le commissioni di rete distributiva si riferiscono ad attività *up front* e ad attività *recurring*. Le modalità di rimborso di tale voce commissionale sono contrattualmente pattuite;
- gli importi restituiti al momento dell'estinzione a titolo "commissione rete distributiva" corrispondono a quelli risultanti nel "Piano Annuale" per la mensilità successiva a quella di estinzione;
- quanto agli oneri assicurativi, rimanda all'orientamento consolidato dei Collegi Territoriali e del Collegio di Coordinamento secondo il quale "*l'assicurato non può pretendere un rimborso secondo il criterio pro rata temporis rigidamente proporzionale*"; di conseguenza, ribadisce la correttezza del criterio pattizio anche per gli oneri assicurativi che nel frattempo sono stati correttamente rimborsati al cliente; viene ribadito che questi ha ricevuto un importo di € 802,40 dalla compagnia assicurativa e, successivamente, a tacitazione di ogni contestazione, dichiara di avere versato con bonifico la somma integrativa di € 248,43, pari alla differenza tra l'importo di € 1.50,83 previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 48 (in corrispondenza della quale è avvenuta l'estinzione) e la cifra di € 802,40, già riconosciuta dalla compagnia assicuratrice - oltre a € 0,04 di interessi legali e € 20,00 per spese di procedura del ricorso per complessivi € 268,47 (cfr. all.1);
- il costo relativo alle spese di istruttoria è di natura *up front* e la sua ripetibilità è esclusa chiaramente dal contratto. Richiama gli orientamenti fin qui chiaramente espressi dai Collegi e ritiene non applicabile ai contratti già estinti quanto enunciato nella pronuncia della CGE (c.d. sentenza Lexitor); parimenti, ritiene di non condividere nemmeno le conclusioni del Collegio di Coordinamento n. 26525/19;
- sempre con riferimento alla irripetibilità delle spese di istruttoria richiama, infine, la comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.19 "*Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti*" che fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non già a quelli estinti;
- fermo restando quanto affermato, in ogni caso, come chiarito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 il criterio di rimborso delle spese di istruttoria sarebbe quello della c.d. "*curva di interessi*" e non quello richiesto dal cliente;
- gli orientamenti dei vari Collegi, recependo quanto affermato dal Collegio di Coordinamento, hanno confermato che la riduzione dei costi *up front* sarebbe eventualmente da calcolarsi, appunto, secondo il criterio della c.d. "*curva degli interessi*".
- in merito all'istanza di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, si oppone alla richiesta formulata trattandosi di spese previste contrattualmente;
- quanto alle spese legali, chiede il rigetto in quanto eccepisce l'assenza di prova del sostenimento della spesa e rileva come il consolidato orientamento dei Collegi ha



escluso il rimborso delle spese legali poiché controversie come quella del caso in specie, stante la loro non complessità, non richiedono l'assistenza di un legale, In virtù di quanto esposto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che in materia di cessione del quinto è intervenuta di recente, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*. Pare opportuno per completezza richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte di Giustizia e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a*



beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Da quanto sopra consegue l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’intermediario resistente, secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 non troverebbe applicazione al caso di specie e la comunicazione di Banca d’Italia del 4.12.19 si applicherebbe solo ai finanziamenti in essere, non già a quelli già estinti.

Del resto, in linea con le conclusioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, il Tribunale di Torino, sentenza 21.3.2020, ha enunciato i seguenti principi:

- (i) l’argomento dei limiti all’efficacia diretta “orizzontale” della direttiva 2008/48 è inconcludente, in quanto la direttiva è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l’art.125-sexies TUB (che ne costituisce fedele trasposizione), a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali;
- (ii) la distinzione, ai fini dell’ammissione o meno a rimborso, fra costi *recurring* ed *up front* è superata per effetto della necessità di interpretare la normativa nazionale in maniera conforme alla sentenza “Lexitor”, con conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità degli oneri rientranti nel “costo totale del credito” ex art. 127 TUB.

In conformità con quest’ultima pronuncia cfr. anche la sentenza del Tribunale di Napoli, del 7.2.2020, n. 1340 - relativa ad un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell’entrata in vigore dell’attuale art. 125 sexies TUB - secondo la quale al contratto si deve applicare il “vecchio” articolo 125, comma 2, TUB e la disposizione deve essere



interpretata in base alla cd. sentenza "Lexitor" (si vedano inoltre, da ultimo, nel senso dell'immediata applicabilità nel nostro ordinamento dei principi sanciti dalla sentenza Lexitor, le tre ordinanze del Tribunale di Milano, 3 novembre 2020, n. 27398, n. 27406, n. 27411).

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *"occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c."*, ha ritenuto in particolare che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*.

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*.

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 48 rate sulle 120 complessive sulla base di un conteggio estintivo del 31/07/2015. Dal suddetto conteggio risultano l'addebito di commissioni di estinzione per € 239,89 e un abbuono di costi per € 708,32.

E' agli atti copia della liberatoria che conferma l'avvenuta estinzione anticipata del prestito.

Il contratto prevede le seguenti condizioni economiche (oggetto di contestazione):

C) spese di istruttoria € 450,00;

D) commissioni rete distributiva € 3.049,80;

F) oneri assicurativi rischio vita € 2.496,14.

I suddetti costi sono descritti nelle condizioni generali di contratto.

La descrizione delle attività contenuta nel contratto è la seguente:

L'art. 8 del contratto che, come citato nella risposta al reclamo, regolerebbe il caso di estinzione anticipata, risulta illeggibile nella documentazione pervenuta.

Il contratto fornisce, in calce, evidenza di tutte le parti intervenute in sede di sottoscrizione del contratto.

L'intermediario, in risposta al reclamo aveva fatto riferimento, allegandolo, al Piano annuale di rimborso (che riguarda i costi B e D ed i costi assicurativi F e G), parte integrante del contratto sottoscritto dal cliente.

Le spese di istruttoria sono così definite: *"a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo vi rientrano: 1) assistenza alla rete distributiva nella fase precontrattuale (es. consulenza legale ed operativa con particolare riferimento alla gestione dell'erogazione degli anticipi e all'estinzione di altri prestiti); 2) controllo documentazione; 3) istruttoria e caricamento del debitore ceduto; 4) delibera della pratica; 5) elaborazione dei dati in*



funzione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) ed usura (L 108/96); 6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto”.

Le attività descritte risultano attenerne al momento prodromico della conclusione del contratto, anche con riguardo alla formula di chiusura “6) ed ogni altro costo connesso al perfezionamento del contratto”. Si tratta quindi di costi *up front* rimborsabili in base alla “*curva degli interessi*”.

La voce “*Commissioni Rete Distributiva*” è definita come segue: “*comprendono i costi e gli oneri sopportati per l’attività svolta dalla rete di vendita diretta (filiali) o indiretta (agenti in attività finanziaria / intermediari finanziari) sia in fase di istruttoria della pratica sia nel corso della durata del contratto. A titolo esemplificativo rientrano all’interno di tali commissioni quelle sostenute per 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente; 2) la raccolta e verifica preventiva della documentazione fornita dal Cedente; 3) l’assistenza al Cedente in tutte le fasi e in tutti gli adempimenti precedenti all’erogazione del prestito ed alla ricezione dell’assegno o del bonifico corrispondente; 4) la gestione notifica presso il Debitore ceduto; 5) per ogni altra attività prestata e connessa al contratto*”.

Nelle controdeduzioni si fa riferimento all’art. 8 per la disciplina del caso di estinzione anticipata (non leggibile come sopra detto) che rimanderebbe, come avviene normalmente in questi tipi di contratto dell’intermediario resistente, all’allegato “*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*”, nel quale viene individuata come quota di rimborso massima il 60%.

Per tale componente, il criterio contrattuale costituito dal piano annuale è stato considerato valido dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 10030 dell’11.11.2016.

La quota residua del 40%, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, è da considerare *up front* e da rimborsare in base alla “*curva degli interessi*”.

Il piano annuale di rimborso allegato prevede anche la quota di oneri assicurativi rimborsabile in caso di estinzione anticipata, in corrispondenza di ciascuna scadenza. Per il caso di estinzione in corrispondenza della rata n. 48, per effetto del c. d. “*salto rata*”, l’intermediario ha precisato che deve essere preso in considerazione il valore corrispondente alla rata successiva che prevede il rimborso di € 1.026,44.

Peraltro, l’intermediario allega le evidenze dei pagamenti (all.1 controdeduzioni) che sarebbero stati effettuati in favore del ricorrente per complessivi € 1.070,87, di cui € 1.050,83 a ristoro degli oneri assicurativi:

- € 802,40 da parte della Compagnia assicurativa in data 11.11.2015;
- € 268,47 con ordine di bonifico dell’11.10.2020, di cui € 248,43, pari alla differenza tra l’importo di € 1.050,83 previsto nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata n. 48 e la cifra di € 802,40, già riconosciuta dalla compagnia assicuratrice, oltre 0,04 di interessi legali e € 20,00 per spese di procedura del ricorso.

L’intermediario chiede, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Dall’esame della documentazione prodotta, non sembra potersi affermare con certezza la ricezione del rimborso del premio assicurativo da parte del cliente.

Applicando ai costi *recurring* il criterio contrattuale e ai costi *up front* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 36.165,47 | Tasso di interesse annuale | 5,42% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 391,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 60,00% |
| Data di inizio del prestito | 31/08/2011 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 38,71% |

| rate pagate | 48 | rate residue | 72 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|----|--------------|----|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria | | | | 450,00 | Upfront | 38,71% | 174,18 | 0,00 | 174,18 |
| Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile secondo contratto (48 rata) | | | | 1.829,88 | Criterio contrattuale | *** | 708,32 | 708,32 | 0,00 |
| Commissioni rete distributiva (quota upfront 40%) | | | | 1.219,92 | Upfront | 38,71% | 472,19 | 0,00 | 472,19 |
| Oneri assicurativi (rischio vita) | | | | 2.496,14 | Criterio contrattuale | *** | 1.050,83 | 0,00 | 1.050,83 |
| Totale | | | | 5.995,94 | | | | | 1.697,20 |

L'importo di cui in tabella non corrisponde a quanto richiesto dal cliente il quale applica il criterio pro rata per tutti gli oneri.

Nella tabella è applicato il criterio contrattuale per il rimborso degli oneri di distribuzione non maturati (per la quota del 60%) e per il rimborso degli oneri assicurativi. Per la quota degli oneri distributivi residua (40%), considerata non rimborsabile dall'intermediario, si calcola la quota non maturata secondo il criterio della "curva degli interessi". Non sono inclusi tra i rimborsi già effettuati gli oneri assicurativi per totali € 1.050,83, in quanto non confermati dal ricorrente.

Con riferimento alla quota contrattuale degli oneri di distribuzione, l'importo in tabella corrisponde a quanto rimborsato in conto estintivo (€ 708,32), riferito alla rata n. 49. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, «la questione del "salto rata" deve essere valutata dal Collegio solo se oggetto di apposita domanda da parte del ricorrente», domanda assente nel caso di specie.

Il cliente chiede il rimborso integrale della penale di estinzione anticipata, il cui importo è incluso nei conteggi dallo stesso effettuati.

Dal conteggio estintivo emerge che l'intermediario ha effettuato una trattenuta di € 239,89 a titolo di "commissione di estinzione". L'importo risulta essere pari all'1% del debito residuo (€ 23.989,12), al lordo delle quote non maturate su commissioni.

L'art. 125-sexies TUB prevede che l'indennizzo per l'estinzione anticipata del prestito possa essere previsto nella misura massima dell'1% "dell'importo rimborsato in anticipo" se, come nel caso di specie, il finanziamento ha una vita residua superiore a un anno.

Tale indennizzo non è invece dovuto, nel caso in cui l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro (cfr. art. 125-sexies, comma 3, lett. d, TUB)

Sul punto è intervenuta la recente decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento il quale ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Orbene, nel caso di specie - come detto - l'importo addebitato dall'intermediario risulta contenuto entro la soglia dell'1% del capitale residuo, ai sensi della relativa clausola contrattuale e dell'articolo 125-sexies del TUB, in quanto lo stesso capitale era superiore a € 10.000,00 e la vita residua del contratto è superiore a un anno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.

Non avendo, pertanto, il ricorrente allegato e dimostrato che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, la domanda di rimborso sul punto non può essere accolta.

Il cliente domanda anche il pagamento degli interessi legali oltre al rimborso di € 200,00 per spese di assistenza tecnica.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

Si precisa, infine, che alla luce delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore dal 1° ottobre 2020, secondo cui gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), il Collegio ha ritenuto di applicare tale criterio di arrotondamento per tutti i dispositivi della specie assunti a partire dal 1° ottobre 2020, anche con riferimento a ricorsi presentati prima di tale data.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.697,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA